

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO NELL'AUTOTRASPORTO DI COSE E PERSONE

1



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CAMPO DI APPLICAZIONE - ESENZIONI

2

Il presente Regolamento si applica, sul trasporto su strada:

- di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
- di passeggeri effettuato da veicoli che possono trasportare più di 9 persone compreso il conducente.



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CAMPO DI APPLICAZIONE - ESENZIONI

3

dal 1° luglio 2026

- di merci in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate;
- di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CAMPO DI APPLICAZIONE

4

I tempi di guida e di riposo sono disciplinati dal regolamento (CE) 561/2006, valido in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

I conducenti di veicoli immatricolati in stati extra-UE sono tenuti al rispetto del medesimo regolamento durante la circolazione nel territorio comunitario



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CAMPO DI APPLICAZIONE - ESENZIONI

5

I conducenti di veicoli soggetti alla disciplina del regolamento (CE) 561/2006 sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Periodo di guida giornaliero
- Interruzioni (comunemente definite "pause")
- Periodo di riposo giornaliero
- Periodo di guida settimanale / bisettimanale
- Periodo di riposo settimanale

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CAMPO DI APPLICAZIONE

6

Il Regolamento (CE) 561/06 sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 3820/85, è entrato in vigore l'11.4.2007 e si applica a prescindere dal Paese di immatricolazione, ai trasporti effettuati all'interno dell'U.E. o fra Paesi U.E. e Svizzera o Paesi S.E.E. (Spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Per i trasporti che comprendono tragitti al di fuori di queste zone, si applicano le norme dell'AETR.

Fatti salvi i citati criteri territoriali di applicazione, il regolamento (CE) n. 561/2006, interessa il trasporto su strada di:

- merci, eseguito con veicoli di massa massima superiore a 3,5 t (compreso eventuale rimorchio o semirimorchio);
- passeggeri, eseguito con veicoli atti a trasportare più di 9 persone (compreso conducente).

Comunque, a norma dell'articolo 3 del Regolamento CE non sono però tenuti all'osservanza della normativa una serie di veicoli impiegati in tipologie di trasporti che di fatto non incidono in modo preminente sulle condizioni di lavoro dei conducenti professionali e, di conseguenza, sulla sicurezza stradale.

Purché non si pregiudichi la disciplina generale della novella legislativa tesa ad armonizzare le condizioni di concorrenza fra imprese di autotrasporto e garantire la sicurezza della circolazione, sono concesse deroghe relativamente all'applicazione del regolamento 561/2006 disposte ai sensi degli artt. 13 e 14 e sono individuati, pertanto, una serie di tipologie di attività esenti dal rispetto della disciplina dei tempi di guida e di riposo e quindi, anche dall'uso dei relativi dispositivi di controllo.


I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CAMPO DI APPLICAZIONE - ESENZIONI

7

Il presente Regolamento europeo, non si applica ai seguenti campi e veicoli:

- Veicoli adibiti a servizio antincendio, attività di polizia o protezione civile;
- Veicoli militari appartenenti alle Forze armate;
- Veicoli utilizzati eccezionalmente per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
- Trasporti non commerciali di aiuti umanitari;
- Servizio regolare di passeggeri con più di 9 posti il cui percorso non supera i 50 Km;



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CAMPO DI APPLICAZIONE - ESENZIONI

8

- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per:
 - il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o
 - per la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi
- Veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- Veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione non supera i 40 Km/h;

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CAMPO DI APPLICAZIONE - ESENZIONI

9

- Veicoli circolanti per prove tecniche o riparazioni; a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione
- Scuolabus immatricolati uso terzi in servizio di linea il cui percorso non supera i 50 km,
- Veicoli storici previsti dall'art. 60 CdS utilizzati per trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
- Veicoli o combinazione di veicoli di massa inf. a 7,5 t impiegati dai fornitori di servizi postali universali;
- Trasporto materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- Raccolta latte presso le fattorie;

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CAMPO DI APPLICAZIONE - ESENZIONI

10

- veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo;
- Veicoli adibiti ai seguenti servizi: fognature, protezione contro le inondazioni, acqua, gas, elettricità, rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti di televisioni o radio.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

DEFINIZIONI

11

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci;
- b) «veicolo»: veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove con tali termini si intende:
 - -«veicolo a motore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, normalmente adibito al trasporto di passeggeri o di merci,
 - -«trattore»: qualsiasi mezzo semovente che circola su strada senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine,

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

DEFINIZIONI

12

- -«rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore;
- -«semirimorchio»: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dal veicolo a motore;
- c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o c o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

13

Viene definito dall'art. 4, lett. "k" e l'art. 6, comma 1, del regolamento **come** "il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale".

All'atto pratico, confluisce in questa definizione la somma di tutte le attività registrate a veicolo in movimento (simbolo "guida") comprese tra due riposi.



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

14

Non deve
superare
9 ore

Può essere esteso fino a
10 ore per non più di due
volte nell'arco della
settimana

L'estensione a 10 ore non può essere sfruttata se, nell'arco di una settimana, si sono già superate due volte le 9 ore di guida (anche se per pochi minuti)

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

14

ESEMPIO:

----- ----- 17.09.2010 530 ----- 1			
A	SL0/GO	20-40M	
	308	219 km	
H	00:00	01:30	01h30
o	01:30	05:20	03h50
H	05:20	06:06	00h46
o	06:06	07:09	01h03
H	07:09	07:17	00h08
o	07:17	07:18	00h01
H	07:18	07:42	00h24
o	07:42	08:41	00h59
H	08:41	08:43	00h02
o	08:43	08:46	00h03
H	08:46	08:50	00h04
o	08:50	08:52	00h02
H	08:52	09:51	00h59
o	09:51	10:16	00h25
H	10:16	10:33	00h17
o	10:33	13:19	02h46
H	13:19	14:06	00h47
o	14:06	14:26	00h20
H	14:26		
		km;	km
		Σ	
o	09h29	km	
x	00h00	00h00	
H	04h57	? 00h00	
oo	00h00		
		lx	

Termine precedente riposo

Inizio periodo di guida giornaliero

Termine periodo di guida giornaliero

Inizio periodo di riposo

Superamento delle 9 h di guida

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

LE SANZIONI: la guida giornaliera

14				
Eccesso dei tempi di guida giornaliera fino al 10% (fino a 54 min. su 9 ore e fino a 60 min. su 10 ore)	174/4° CdS	<p>€ 41,00</p> <p>Sc. 30% €28,70</p> <p>Notturmo €54,67</p> <p>Sc. 30% €38,27</p>	00	Nessuna
Eccesso dei tempi di guida giornaliera oltre il 10% e fino al 20% (oltre 54 min. fino a 1h e 48 min su 9 ore e oltre 1h fino a 2h su 10 ore)	174/5° CdS	<p>€ 325,00</p> <p>Sc. 30% €227,50</p> <p>Notturmo €433,33</p> <p>Sc. 30% €303,33</p> <p>(da pagare subito in contanti)</p>	02	Nessuna
Eccesso dei tempi di guida giornaliera oltre il 20% (oltre 1h e 48 min su 9 ore e oltre 2h su 10 ore)	174/6° CdS	<p>€ 433,00</p> <p>Sc. 30% €303,10</p> <p>Notturmo €577,33</p> <p>Sc. 30% €404,13</p> <p>(da pagare subito in contanti)</p>	10	Nessuna

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

15

ATTENZIONE

I periodi di guida effettuati in regime di "OUT OF SCOPE" non si sommano ai tempi di guida giornaliera. Tuttavia tale lasso di tempo è comunque considerato attività lavorativa.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO

Il Ministero dell'Interno ha diramato la Nota n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010 in cui ha precisato che la guida di veicoli effettuata in aree private si qualifica come attività lavorativa e pertanto essa deve essere conteggiata o attraverso annotazioni manuali sul foglio di registrazione ovvero selezionando l'opzione "out of scope" sull'apparecchio digitale.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LA GUIDA IN "OUT OF SCOPE"

ESEMPIO:

o	10:32	10:36	00h04
o	10:36	10:37	00h01
*	10:37	10:44	00h07
o	10:44	10:46	00h02
*	10:46	10:56	00h10
o	10:56	12:08	01h12
H	12:08	12:53	00h45
o	12:53	13:17	00h24
*	13:17	13:20	00h03
o	13:20	13:26	00h06
*	13:26	13:32	00h06
H	13:32	14:04	00h32
o	14:04	15:20	01h16
	15:20	-----	OUT
H	15:20	15:29	00h09
o	15:29	15:33	00h04
*	15:33	15:47	00h14
o	15:47	15:48	00h01
*	15:48	15:57	00h09
o	15:57	15:58	00h01
*	15:58	16:11	00h13
o	16:11	16:16	00h05
*	16:16	16:20	00h04
o	16:20	16:22	00h02
*	16:22	16:26	00h04
o	16:26	17:24	00h58
	16:29	-----	OUT
	471	683 km;	423
?	17:24	00:00	06h36
		Σ	
H*03:24	I		
	471	266 km	
*03:57	I		
	471	266 km	
H*17:24	I		
	471	683 km	
o	08h00	417 km	
*	02h37	00h00	
H	06h14	? 07h09	
oo	00h00		
x↓		30.01.2011 17:2	

OUT INIZIO

Guida in regime "OUT": 16 min. (da sottrarre alla guida giornaliera se effettuata in area privata)

OUT FINE

Totale guida giornaliera: 8 ore (a cui si sottraggono 16 min. di guida in regime "OUT" se effettuata in area privata)

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LE INTERRUZIONI

16

Sono definite dall'art. 4, lett. "d" e l'art. 7, del regolamento come "ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo".

Dopo un periodo ininterrotto di 4 ore e ½ alla guida bisogna osservare una interruzione di almeno **45 minuti** consecutivi

Oppure una interruzione di almeno **15 minuti** seguita da un'altra di almeno **30 minuti** intercalate nell'arco di 4 ore e ½ di guida

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LE INTERRUZIONI

ESEMPIO:

17

17.09.2010 530			

1			

A	SLO/GO	20-40M	
	308	219	km
H	00:00	01:30	01h30
o	01:30	05:20	03h50
H	05:20	06:06	00h46
o	06:06	07:09	01h03
H	07:09	07:17	00h08
o	07:17	07:18	00h01
H	07:18	07:42	00h24
o	07:42	08:41	00h59
H	08:41	08:43	00h02
o	08:43	08:46	00h03
H	08:46	08:50	00h04
o	08:50	08:52	00h02
H	08:52	09:51	00h59
o	09:51	10:16	00h25
H	10:16	10:33	00h17
o	10:33	13:19	02h46
H	13:19	14:06	00h47
o	14:06	14:26	00h20
H	14:26		

		km;	km

o	09h29		km
x	00h00	o	00h00
H	04h57	?	00h00
oo	00h00		

I x o			

*

Interruzione valida (46 min.)

Interruzione NON valida (8 min.)

Interruzione con valore di 15 min.



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LE INTERRUZIONI: gli errori

18

o	12:48	13:57	01h09	→ Guida 1h e 09 min.
x	13:57	13:59	00h02	
o	13:59	14:20	00h21	→ Guida 21 min.
x	14:20	14:24	00h04	
H	14:24	14:35	00h11	→ Interruzione 11 min. (insufficiente)
o	14:35	15:54	01h19	→ Guida 1h e 19 min.
H	15:54	16:01	00h07	→ Interruzione 07 min. (insufficiente)
o	16:01	17:58	01h57	→ Guida 1h e 57 min.
H	17:58	19:19	01h21	* →
o	19:19	19:23	00h04	
x	19:23	19:27	00h04	
o	19:27	19:29	00h02	
x	19:29	20:14	00h45	
H	20:14	20:26	00h12	
o	20:26	20:27	00h01	
x	20:27	20:47	00h20	
o	20:47	22:59	02h12	
H	22:59	00:00	01h01	* →
	458	535 km;	633 km	

TOTALE GUIDA: 4h e 46 min

L'interruzione da 1h e 21 min., seppur valida, è stata effettuata dopo oltre 4h e 30 min. di guida

L'asterisco indica che il periodo di interruzione è durato più di un'ora ma non è rilevante per il regolamento (CE) 561/2006

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LE SANZIONI: le interruzioni

20

Inosservanza delle prescritte pause	174/8° CdS	€ 168,00 Sc. 30% €117,60 Notturmo €224,00 Sc. 30% €156,80	02	Nessuna
-------------------------------------	------------	---	----	---------

Tutte le sanzioni amministrative relative ai tempi di guida e riposo sono aumentate del 33% se commesse tra le ore 22 e le ore 07.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

TOLLERANZE Cir. 300/A/5033/11/111/20/3 del 1/6/2011

21

Nel caso di conducenti di veicoli, dotati di tachigrafo digitale, che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico è stata prevista una tolleranza pari ad un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un periodo massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO


22

Viene definito dall'art. 4, lett. "g" e l'art. 8, del regolamento come "il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il periodo di riposo giornaliero regolare, sia il periodo di riposo giornaliero ridotto".

Il periodo di riposo giornaliero deve essere concluso entro 24 ore dal termine dell'ultimo riposo giornaliero o settimanale

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL RIPOSO GIORNALIERO

23



Deve essere
di almeno
11 ore
(regolare)

Può essere diviso
in due periodi di
3+9 ore (regolare
frazionato)

Può essere ridotto fino a
9 ore per non più di tre
volte nell'arco della
settimana (ridotto)

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

IL RIPOSO GIORNALIERO: gli errori

25

16.02.2011 103			
A	I	/	
			469 187 km
h	00:00	04:21	04h21 *
o	04:21	07:08	02h47
h	07:08	07:30	00h22
o	07:30	08:01	00h31
x	08:01	08:05	00h04
o	08:05	08:25	00h20
x	08:25	08:27	00h02
o	08:27	09:05	00h38
x	09:05	09:07	00h02
o	09:07	09:10	00h03
x	09:10	09:12	00h02
o	09:12	09:26	00h14
x	09:26	09:36	00h10
h	09:36	10:07	00h31
o	10:07	10:13	00h06
x	10:13	10:16	00h03
o	10:16	10:36	00h20
h	10:36	11:00	00h24
o	11:00	11:16	00h16
h	11:16	12:23	01h07 *
o	12:23	13:48	01h25
x	13:48	13:51	00h03
o	13:51	13:53	00h02
x	13:53	14:04	00h11
o	14:04	14:05	00h01
x	14:05	14:45	00h40
o	14:45	16:47	02h02
h	16:47	17:25	00h38
o	17:25	19:29	02h04
h	19:29	00:00	04h31 *
			469 848 km; 661 km
Σ			
o	10h49		661 km
x	01h17	o	00h00
h	11h54	?	00h00
oo	00h00		

Errato riposo giornaliero.

Il riposo è sufficiente (almeno 9 ore) ma non è stato concluso entro 24 ore, ovvero entro le ore 04:21 del 17/02/2011

Terminando l'attività alle 19:29 del giorno prima, la 9a ora termina alle 04:29 del 17/02 (8 minuti dopo)

Per effettuare un riposo corretto il conducente avrebbe dovuto interrompere l'attività lavorativa non oltre le ore 19:21 del 16/02/2011

17.02.2011 104			
A	I	/	
			469 848 km
h	00:00	06:02	06h02 *
o	06:02	06:06	00h04
x	06:06	06:16	00h10
o	06:16	06:39	00h23
h	06:39	07:13	00h34
o	07:13	07:14	00h01
x	07:14	07:21	00h07
o	07:21	07:30	00h09
x	07:30	07:44	00h14
o	07:44	07:59	00h15
x	07:59	08:21	00h22
o	08:21	08:23	00h02
h	08:23	08:30	00h07
o	08:30	08:32	00h02
x	08:32	08:48	00h16
o	08:48	08:50	00h02
h	08:50	08:54	00h04
o	08:54	08:55	00h01
h	08:55	09:11	00h16
o	09:11	09:16	00h05
h	09:16	09:32	00h16
o	09:32	09:33	00h01
x	09:33	09:45	00h12
o	09:45	09:46	00h01
x	09:46	09:49	00h03
o	09:49	09:54	00h05
x	09:54	09:56	00h02
o	09:56	09:59	00h03
x	09:59	10:01	00h02
o	10:01	10:02	00h01
x	10:02	10:06	00h04
o	10:06	10:08	00h02
h	10:08	10:27	00h19
o	10:27	10:30	00h03
x	10:30	10:34	00h04
o	10:34	10:38	00h04
h	10:38	11:09	00h31
o	11:09	11:16	00h07
h	11:16	12:04	00h48
o	12:04	12:06	00h02

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

LE SANZIONI: il riposo giornaliero

26

<p>Riduzione del riposo giornaliero fino al 10% (fino a 1h e 6 min. su 11 ore e fino a 54 min. su 9 ore)</p>	<p>174/4° CdS</p>	<p>€ 218,00 Sc. 30% €152,60 Notturmo €290,67 Sc. 30% €203,47</p>	<p>00</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Riduzione del riposo giornaliero oltre il 10% e fino al 20% (da 1h e 6 min. fino a 2h e 12 min. su 11 ore e da 54 min. fino a 1h e 48 min. su 9 ore)</p>	<p>174/5° CdS</p>	<p>€ 379,00 Sc. 30% €265,30 Notturmo €505,33 Sc. 30% €353,73 (da pagare subito in contanti)</p>	<p>05</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Riduzione del riposo giornaliero oltre il 20% (oltre 2h e 12 min. su 11 ore e oltre 1h e 48 min. su 9 ore)</p>	<p>174/6° CdS</p>	<p>€ 433,00 Sc. 30% €303,10 Notturmo €577,33 Sc. 30% €404,13 (da pagare subito in contanti)</p>	<p>10</p>	<p>Nessuna</p>

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

IL RIPOSO GIORNALIERO

NOTA DI ORIENTAMENTO Cir. 3Cir. 300/A/5033/11/111/20/3 del 22/07/2011

27

SPOSTAMENTI DEL VEICOLO DURANTE L'INTERRUZIONE O IL RIPOSO GIORNALIERO

Qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, il riposo giornaliero o settimanale, per spostare il veicolo da determinati luoghi per cause straordinarie o di oggettiva emergenza, il conducente dovrà indicare a mano sul foglio di registrazione ovvero, sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l'interruzione della pausa o del riposo, prima di intraprendere il viaggio, facendolo, eventualmente vistare, dall'organo o dall'autorità che lo ha disposto.-

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

IL RIPOSO GIORNALIERO

NOTA DI ORIENTAMENTO Cir. 3Cir. 300/A/5033/11/111/20/3 del 22/07/2011

Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero

35

Con la nota di orientamento n. 3 (All. 1), la Commissione europea ha indicato l'approccio da seguire qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, il riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in determinati luoghi o in situazioni di emergenza, disponendo che se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un'altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione.

Poiché la nota orientativa della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie, si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad esempio per spostare il veicolo, per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l'area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività, oppure per fare defluire il traffico in un'area di parcheggio su disposizione dell'organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un'infrazione.

In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l'interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l'ente che gestisce il terminal).

Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell'organo di polizia o dell'autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti ivi indicati.

Si evidenzia, infine, come la nota orientativa comunitaria prenda in considerazione l'interruzione della pausa o del riposo solamente «*per alcuni minuti*», che deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non, viceversa, per istituire una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti in modo tassativo dalla normativa comunitaria.

L'inosservanza è riconducibile alla violazione prevista dall'art. 174 del Codice della Strada.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO

28 COMPILAZIONE MANUALE TABULATI DIGITALI

The image shows a digital tabulation form with a grid and identification fields. The grid is divided into two sections, each with 13 columns and 5 rows. The columns are numbered 0 through 24. The rows are labeled with 'T' and 'X' symbols. To the left of the grid, there are fields for 'Dat.' and '(Signature)'. At the bottom, there are identification codes: [e1] 174: DT CO [e1] 84 [e1] 174: DT CO [e1] 84 [e1] 174: DT

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T X													
T X													
T X													
T X													
T X													

[e1] 174: DT CO [e1] 84 [e1] 174: DT CO [e1] 84 [e1] 174: DT


I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE

29

Per settimana si intende il periodo compreso tra le 00.00 di lunedì e le 24.00 di domenica.

Il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE, recepita in Italia con il D.Lgs 234/2007.

Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare le 90 ore.



Esempio tempo di guida settimanale

(Art. 6, comma 2, Reg. 561/2006)

Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE (48 ore)



PERIODI DI GUIDA IN DUE SETTIMANE (Art. 6, comma 3, Reg. 561/2006)



Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di 2 settimane consecutive non deve superare le 90 ore

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

LE SANZIONI: la guida settimanale e bisettimanale

32				
Eccesso di guida settimanale fino al 10% (fino a 5h e 36 min.)	174/4° CdS	€ 41,00 Sc. 30% €28,70 Notturmo € 54,67 Sc. 30% € 38,27	00	Nessuna
Eccesso di guida settimanale oltre il 10% e fino al 20% (oltre 5h e 36 min. fino a 11h e 12 min.)	174/7° CdS	€ 271,00 Sc. 30% €189,70 Notturmo €361,33 Sc. 30% €252,93 (da pagare subito in contanti)	01	Nessuna
Eccesso di guida settimanale oltre il 20% (oltre 11h e 12 min.)	174/7° CdS	€ 433,00 Sc. 30% €303,10 Notturmo €577,33 Sc. 30% €404,13 (da pagare subito in contanti)	02	Nessuna


I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

33

Secondo l'art. 4, lettera h, del regolamento, il periodo di riposo settimanale è "il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo".

Un periodo di riposo settimanale che cade tra due settimane, può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

Il riposo settimanale può essere effettuato in qualsiasi giorno della settimana



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

34

Deve essere
di almeno 45
ore
consecutive
(regolare)

Può essere ridotto ad un
minimo di
24 ore consecutive
(ridotto)

La riduzione del riposo settimanale regolare non può essere fruita per due volte consecutive

La riduzione delle ore del riposo settimanale regolare deve essere compensata entro la fine della terza settimana successiva. Tale compensazione deve essere unita ad un riposo di almeno 9 ore.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

ATTENZIONE

Secondo quanto disposto dal Reg. CE 1073/2009, che ha modificato l'art. 8 del regolamento, in caso di trasporto occasionale di passeggeri, il conducente può effettuare il periodo di riposo settimanale dopo 12 periodi (e non 6) di 24 ore, purché:

- per almeno 24 ore il servizio si effettui nel territorio di un Paese aderente al presente regolamento diverso da quello in cui è iniziato il viaggio;
- dopo aver fruito di tale deroga, il conducente osservi due periodi di riposo settimanale regolare oppure un riposo settimanale ridotto con il conseguente recupero della riduzione entro le tre settimane successive.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Riposo settimanale:

NOVITA' 2020: In deroga alla regola generale dell'alternanza di un riposo regolare e di uno ridotto, **solo per i trasporti internazionali di merci**, il conducente può effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Sono consentiti 2 riposi settimanali ridotti a condizione che :

- Siano iniziati in un altro Stato
- In 4 settimane consecutive ci devono essere: 4 riposi settimanali di cui 2 riposi settimanali Regolari
- Devono essere compensati Prima del riposo settimanale successivo Presso sede o residenza.



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Controllo delle 4 settimane per beneficiare della proroga.

Trasporto merci internazionale

		Inizio estero	Inizio estero		
Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6
45 ore	45 ore	24 ore	44 ore		

2 riposi sett. regolari

Le ore che poi mancano al riposo settimanale regolare devono essere COMPENSATE nella settimana successiva. La COMPENSAZIONE deve essere fatta OBBLIGATORIAMENTE presso la SEDE o RESIDENZA.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Controllo delle 4 settimane per beneficiare della proroga.

Trasporto merci internazionale

		Inizio estero	Inizio estero		
Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6
45 ore	45 ore	24 ore	44 ore		

21 ORE 1 ORA

22 ORE

Novità

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Dalla slide precedente si evince che :

Il conducente si trova all'estero e inizia il riposo settimanale ridotto (24 ore) in altro Stato. Nella settimana 4, fa di nuovo un riposo settimanale ridotto (44 ore) sempre all'estero. A questo punto dopo i 2 settimanali ridotti deve fare la **COMPENSAZIONE**. Nel primo caso da 24 ore per arrivare a 45 ore mancano 21 ore , nel secondo caso manca solo 1 ora. Deve perciò in totale recuperare 22 ore. Cosa deve fare il conducente?

Nella settimana 5 **OBBLIGATORIAMENTE** deve fare rientro presso sede azienda o residenza e fare 22 ore di compensazione **PRIMA** di inizio del riposo settimanale di 45 ore

		Inizio estero	Inizio estero	Rientro sede o residenza	
Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6
45 ore	45 ore	24 ore	44 ore	22ore+45 ore	45 ore



4 settimane

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Nel complesso delle 4 settimane notiamo che ci sono 2 riposi settimanali REGOLARI (settimana 2 e settimana 5). Nella settimana 6 se volesse fare di nuovo un riposo settimanale ridotto NON PUO? Farlo perché la finestra temporale delle 4 settimane si sposta di settimana in settimana. Infatti avendo già fatto 2 riposi ridotti nella settimana 3 e nella settimana 4 deve fare 2 riposi regolari nella settimana 5 e settimana 6.

		Inizio estero	Inizio estero	Rientro sede o residenza	
Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6
45 ore	45 ore	24 ore	44 ore	22ore+45 ore	45 ore



4 settimane

**I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:
IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE**

Riposo settimanale in cabina

È vietato permanere in cabina durante un periodo di riposo settimanale regolare di 45 ore o più

Se da un lato non è possibile effettuare i periodi di riposo settimanale regolari e periodi di riposo più lunghi all'interno del veicolo in un'area di parcheggio, ma soltanto in un alloggio adeguato, occorre considerare che esso può essere anche adiacente un'area di parcheggio attrezzata.

L'elemento significativo, al fine di rispettare la norme, è che il riposo non sia effettuato in cabina.

**I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:
IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE**

Riposo settimanale in cabina

**Se effettuato in viaggio il riposo > 45 ore
occorre:**

- Alloggio adeguato
- Dotato di letto
- Servizi igienici
- Spese a carico del datore di lavoro

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Deroghe individuali di 1 ora per effettuare il riposo settimanale

È stata introdotta una nuova deroga che consente i, rientro presso la sede dell'impresa o presso la residenza del conducente per effettuare il RIPOSO SETTIMANALE (sia ridotto che regolare).

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Deroghe individuali di 1 ora per effettuare il riposo settimanale

È quindi possibile derogare ai tempi di guida giornaliera, settimanale e di impegno:

- Il fine sia il rientro presso sede impresa o residenza conducente
- Durata massimo un ora
- Prima di un riposo settimanale
- Situazione non prevedibile

La deroga non può quindi essere invocata per il superamento della guida bisettimanale.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Deroghe individuali di 2 ore per effettuare il riposo settimanale

Al solo fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare, il conducente può superare al massimo di due ore il periodo di guida giornaliero e settimanale , a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima (del periodo di guida aggiuntivo).

Attraversamento della frontiera

Deve essere da **SUBITO** registrato l'attraversamento della frontiera, quando il conducente è alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo analogico. Per i tachigrafi digitali l'obbligo ricorre dal **02.02.2022**.


Attraversamento della frontiera

Cosa deve fare quindi il conducente?

Appena attraversa la frontiera (e non prima), subito dopo deve fermarsi e deve inserire la sigla dello Stato in cui è entrato. Se attraversa in nave o treno metterà solo la sigla della nazione del porto o stazione di arrivo.

Se ad esempio un conducente parte dall'Italia a bordo di un treno e scende ad una stazione in Germania, ha sicuramente nel tragitto attraversato anche l'Austria , ma in questo caso sarà sufficiente solo indicare la «D» relativa allo Stato di arrivo

Attraversamento della frontiera



L'indicazione della sigla dello Stato di entrata può essere fatta dietro il foglio oppure davanti in corrispondenza dell'orario di ingresso.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Attraversamento della frontiera

```
-----Σ-----
*▶06:00 I
lon + 8°02.2'
lat + 43°53.7'
06:00
      141 115 km
*▶06:54 F
lon + 7°29.2'
lat + 43°47.8'
06:54
      141 174 km
▶*07:25 F
lon + 7°17.4'
lat + 43°43.2'
07:25
      141 197 km
  o 01h25      82 km
  x 00h05 □ 00h00
  h 22h30 ? 00h00
  oo 00h00
-----!x□-----
```

Per il digitale l'obbligo scatta dal 2022. nell'esempio il conducente inizia la sua giornata lavorativa alle ore 06.00 in Italia, alle 06.54 arriva in Francia e alle 07.25 termina in quello Stato la sua giornata di lavoro.

Conservazione dei fogli di registrazione (dischi) utilizzati

È importante evitare l'insudiciamento o il deterioramento del disco: se il disco è deteriorato va sostituito e allegato al foglio di riserva utilizzato in sostituzione.

Per quanto riguarda invece l'obbligo di conservare i fogli di registrazione nel tempo il **conducente** deve avere con sé i fogli:

- della giornata in corso,
- degli ultimi 28 giorni e, **dal 31.12.2024**, degli ultimi 56 giorni

Quindi il conducente deve avere 28 giorni dietro + quello inserito al momento del controllo (29 in tutto)

Conservazione dei fogli di registrazione (dischi) utilizzati

In ogni caso il conducente **deve sempre** portare con sé la carta tachigrafica di cui è titolare , anche se non ha guidato in modo promiscuo veicoli con tachigrafi analogici e digitali.

V. reg. (UE) n. 165/2014, art. 36 (già reg. (CEE) n. 3821/85, art. 15, c. 7, come modificato dal reg. (CE) n. 561/2006). La mancanza della carta è oggetto della sanzione prevista dall'art. 19 legge n. 727/1978.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LE DEROGHE

11

L'articolo 12 Reg. 561/2006

- A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
- A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LE DEROGHE

11

L'articolo 12 Reg. 561/2006

- Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
- Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.
- Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: IL RIPOSO GIORNALIERO

ATTENZIONE

Nel caso in cui un trasporto si avvalga anche del trasferimento mediante convoglio ferroviario o traghetto, il conducente, in deroga alle disposizioni dell'art. 8 del regolamento, può svolgere, durante il periodo di riposo giornaliero, altre attività per un tempo massimo di 1 ora frazionate in non più di due periodi.

Tale facoltà può essere sfruttata dal conducente a patto che si tratti di un riposo giornaliero regolare di 11 ore o frazionato di 3+9 ore.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: OPZIONE TRAGHETTO/TRENO

	29	685	km	
H	08:20	08:29	00h09	

X	08:29	08:30	00h01	

		1		

H	08:30			
	08:42			

ESEMPIO


Si noti il pittogramma che compare all'attivazione dell'opzione traghetto/treno, visibile sulla stampa giornaliera.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: MULTIPRESENZA

Si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso tra due riposi, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti.

In questo caso, per la prima ora di viaggio, la presenza di un secondo conducente è facoltativa, mentre per il resto del periodo è obbligatoria.

Per il conducente, il vantaggio dato dalla condizione di multipresenza si riconduce alla possibilità di estendere a 30 ore (e non più 24) il periodo massimo tra due riposi validi.



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: MULTIPRESENZA

ATTENZIONE

In condizione di multipresenza, il periodo di riposo, giornaliero o settimanale e le interruzioni della guida di entrambi i conducenti devono essere osservati a veicolo fermo e dotato di branda o cuccetta.

Pertanto, durante la guida del primo conducente, il secondo è considerato in disponibilità e tale condizione non può essere classificata come periodo di riposo o interruzione.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: MULTIPRESENZA

```

T I / - 0 0 0 1 4 2 1
T 09.09.2010
-----
26.10.2010 38
-----
? 00:00 05:31 05h31
-----
A I /DN445ST
207 958 km
o 05:31 05:33 00h02 oo
* 05:33 05:34 00h01 oo
-----
? 05:34 05:35 00h01
-----
o 05:35 05:39 00h04 oo
* 05:39 05:42 00h03 oo
o 05:42 05:46 00h04 oo
* 05:46 05:49 00h03 oo
o 05:49 05:57 00h08 oo
o 05:57 06:04 00h07 oo
o 06:04 07:40 01h36 oo
* 07:40 07:42 00h02 oo
H 07:42 07:46 00h04 oo
o 07:46 10:31 02h45 oo
H 10:31 10:36 00h05 oo
o 10:36 10:38 00h02 oo
* 10:38 10:45 00h07 oo
o 10:45 11:24 00h39 oo
H 11:24 11:33 00h09 oo
o 11:33 12:25 00h52 oo
H 12:25 12:28 00h03 oo
o 12:28 12:29 00h01 oo
H 12:29 12:37 00h08 oo
o 12:37 12:39 00h02 oo
H 12:39 12:50 00h11 oo
o 12:50 13:00 00h10 oo

```

```

o 01:36 03:07 01h31
* 03:07 03:09 00h02
o 03:09 03:12 00h03
* 03:12 03:16 00h04
o 03:16 03:19 00h03
* 03:19 03:21 00h02
o 03:21 03:24 00h03
H 03:24 03:25 00h01
-----
? 03:25 03:25 00h00
-----
H 03:25 05:30 02h05 *
o 05:30 05:31 00h01
o 05:31 05:34 00h03 oo
o 05:34 05:35 00h01 oo
o 05:35 05:57 00h22 oo
H 05:57 06:04 00h07 oo
o 06:04 07:42 01h38 oo
H 07:42 10:37 02h55 oo *
o 10:37 11:24 00h47 oo
H 11:24 11:34 00h10 oo
o 11:34 12:25 00h51 oo
H 12:25 12:28 00h03 oo
o 12:28 12:29 00h01 oo
H 12:29 12:38 00h09 oo
o 12:38 12:39 00h01 oo
H 12:39 12:51 00h12 oo
o 12:51 13:00 00h09 oo
H 13:00 13:31 00h31 oo
o 13:31 13:36 00h05 oo
H 13:36 13:47 00h11 oo
o 13:47 14:52 01h05 oo
H 14:52 14:57 00h05 oo
o 14:57 15:10 00h13 oo
H 15:10 15:11 00h01 oo
H 15:11 18:12 03h01 *

```

MULTIPRESENZA

Si noti il pittogramma di tale condizione

Si noti inoltre che quando il conducente 1 è in "guida" o in "altre attività" il conducente 2 è in regime di "disponibilità"



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO:

Pagamento delle sanzioni

In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 202 CdS, per le violazioni dei seguenti articoli del CdS, il conducente titolare di patente di guida di cat. C, CE, D e DE nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose è tenuto ad effettuare immediatamente nelle mani dell'agente accertatore il p.m.r.:

- **Art. 142, commi 9 e 9 bis (velocità);**
- **Art. 148 (sorpasso);**
- **Art. 167 per eccedenze sup. al 10% (sovraccarico);**
- **Art. 174, commi 5, 6 e 7 (tempi di guida e riposo);**
- **Art. 178, commi 5, 6 e 7 (tempi di guida e riposo ricavati dall'estratto del registro di servizio).**

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: Pagamento delle sanzioni

CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 202 c. 2-ter CdS, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dai precedenti articoli, il trasgressore può versare la medesima somma all'agente accertatore, a titolo di cauzione.

Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale.



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: Pagamento delle sanzioni

FERMO AMMINISTRATIVO

In mancanza del versamento della cauzione o del pagamento in misura ridotta, **è disposto il fermo amministrativo del veicolo** fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO

IN CASO DI DANNEGGIAMENTO / ASSENZA DELLA CARTA CONDUCENTE L'AUTISTA DEVE STAMPARE ALL'INIZIO DEL VIAGGIO LE INDICAZIONI DEL VEICOLO GUIDATO DALLA MEMORIA DI MASSA.

IN TALE TABULATO, INSERITE LE INFORMAZIONI CHE CONSENTONO DI IDENTIFICARLO - NOME E COGNOME, NUMERO DELLA PATENTE DI GUIDA O DELLA CARTA CONDUCENTE, APPONE LA FIRMA.

DURANTE IL VIAGGIO TALE TABULATO DOVRA' ALTRESI' ESSERE INTEGRATO RIPORTANDO IN ESSO LE ALTRE MANSIONI SVOLTE, I TEMPI DI DISPONIBILITA', LE INTERRUZIONI E I PERIODI DI RIPOSO EFFETTUATI DALL'AUTISTA

AL TERMINE DEL VIAGGIO L'AUTISTA DOVRA' PRODURRE UN'ULTERIORE STAMPA GIORNALIERA DALLA MEMORIA DI MASSA INTEGRANDO ANCHE QUEST'ULTIMA.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO

MALFUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

DURANTE IL PERIODO DEL GUASTO O DEL CATTIVO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO, L'AUTISTA DEVE RIPORTARE MANUALMENTE LE INDICAZIONE RELATIVE AI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO SUL RETRO DI UN FOGLIO DI REGISTRAZIONE O DELLA CARTA DELLA STAMPANTE, ANNOTANDO ALTRESI' OLTRE ALLE GIA' PREVISTE INDICAZIONI IL NR. DELLA PATENTE E/O DELLA CARTA DEL CONDUCENTE NONCHE' LA PROPRIA FIRMA, NEL RISPETTO DEI PERIODI PREFISSATI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO

Il Ministero dell'Interno ha diramato la Nota n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010 in cui ha precisato che la guida di veicoli effettuata in aree private si qualifica come attività lavorativa e pertanto essa deve essere conteggiata o attraverso annotazioni manuali sul foglio di registrazione ovvero selezionando l'opzione "out of scope" sull'apparecchio digitale.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LA DIRETTIVA 2002/15

ORARIO DI LAVORO

- il tempo occorrente per le **operazioni di autotrasporto** e cioè:
 - 1) la guida;
 - 2) il carico e lo scarico;
 - 3) il controllo della salita o discesa dei passeggeri;
 - 4) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;
 - 5) ogni altra operazione legata alla sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri, la sorveglianza, le formalità amministrative ecc..

A differenza del lavoratore mobile alle dipendenze di un'impresa di trasporto, per l'autotrasportatore autonomo (c.d. "padroncino"), i tempi di disponibilità (ad eccezione delle attività amministrative non direttamente correlate al trasporto in corso) rientrano nel computo dell'orario di lavoro.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LA DIRETTIVA 2002/15

Posto di lavoro:


lo stabilimento dell'impresa o le sue sedi secondarie il veicolo usato dalla persona che svolge operazioni mobili di autotrasporto.

Lavoratore mobile:

l'addetto alle operazioni di trasporto in azienda che svolge l'autotrasporto di merci o di persone.

Settimana:

dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24 della domenica.



I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LA DIRETTIVA 2002/15

Notte:

un periodo di almeno 4 ore consecutive tra le ore 0.00 e le ore 7.00.

Lavoro notturno:

le prestazioni effettuate durante la notte. Secondo quanto previsto dall'art. 7, qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.

Durata massima del lavoro:

Secondo la Direttiva 15/2002 per i lavoratori dipendenti da aziende di autotrasporto la durata media della settimana lavorativa non deve superare **48 ore settimanali**.

Può essere estesa a **60 ore** solo se **per 4 mesi** la media del lavoro non supera le **48 ore settimanali**.

Nel caso di più datori di lavoro il lavoratore mobile deve fornire per scritto i dati relativi alle ore lavorate presso l'altro datore di lavoro.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LA DIRETTIVA 2002/15

Attenzione

Secondo l'art. 5 della presente direttiva, i riposi minimi durante la giornata devono essere di:

- almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore;
- di almeno 45 minuti se supera le 9 ore.

Tali interruzioni, possono essere frazionate in periodi di 15 minuti, **a patto che non pregiudichino il rispetto delle interruzioni alla guida previste dal Reg. CE 561/2006.**

Le interruzioni imposte dal Reg. CE 561/2006 possono essere utilizzate per il rispetto della suddetta norma.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: LA DIRETTIVA 2002/15

DEROGHE

Ai sensi dell'art. 8, è possibile, per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, derogare agli articoli 4 e 7 per mezzo di accordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee.

2. La deroga all'articolo 4 **non può in nessun caso estendere oltre i 6 mesi** il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di 48 ore al massimo.

D.Lgs 234/2007

LE SANZIONI

Superamento della durata media della settimana lavorativa fino al 10%	9 c. 1 Dlgs 234/2007	€ 260,00
Superamento della durata media della settimana lavorativa oltre il 10%	9 c. 1 Dlgs 234/2007	€ 520,00
Riposi intermedi	9 c. 2 Dlgs 234/2007	€ 100,00

D.Lgs 234/2007

LE SANZIONI

Mancata effettuazione dei periodi di riposo per apprendisti e tirocinanti.	9 c. 3 Dlgs 234/2007	€ 210,00
Inosservanza del periodo massimo previsto per il lavoro notturno	9 c. 4 Dlgs 234/2007	€ 300,00
Inadempienza sulla tenuta del registro e sull'informazione ai dipendenti	9 c. 8 Dlgs 234/2007	€ 500,00